



DELIBERAZIONE N° 202101020

SEDUTA DEL 16/12/2021

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE BASILICATA AL 31.12.2020 - ART. 20 TUSP

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 16/12/2021 alle ore 09:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Segretario: **Antonio Ferrara**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE **Michele Busciolano**

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 8

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA la legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, “Statuto della Regione Basilicata”, pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42 e ss. mm. e ii;
- VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24.10/2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 lettera g);
- VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “*Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 Conferimento incarichi di Direzione Generale*”;
- VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*”;
- VISTO il D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge delega n. 190/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione*”;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 400 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata”;
- VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147;
- RICHIAMATA la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 100/2017 di modifica e integrazione del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016);
- RILEVATO che, con D.G.R n. 964 del 25.9.2017, si è dato corso – nei termini di legge - alle prescrizioni di cui al menzionato art. 24 del Tusp con l’approvazione della

prevista *“Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1386 del 28.12.2018 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 982 del 21.12.2019 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;

VISTO l’art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* del Tusp in base al cui comma primo: *“Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.....”*;

VISTI altresì il comma secondo e terzo del citato art. 20 per il quale: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.*

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

VISTO inoltre l'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del Tusp secondo il quale: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.....”;*

TENUTO CONTO che, con Legge 30 Dicembre 2018, n. 154 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO in particolare il sopra menzionato art. 1 comma 723 con il quale è stato aggiunto all'art. 24 del Tusp il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;*

VISTO il D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, il quale all'art. 3-bis ha stabilito quanto segue: *“Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»”.*

TENUTO CONTO che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, individuata con DM del 16 maggio 2017 nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che, così come ricorda il MEF, vi è l'obbligo per gli enti di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto corredato da apposita relazione tecnica;

RAVVISATA altresì la necessità di offrire alla Giunta Regionale le necessarie informazioni ed elementi di valutazione in particolare funzionali:

- alla ricognizione generale delle partecipazioni totali, parziali, dirette e indirette della Regione Basilicata, delle società in house e/o miste;
- alla valutazione della finalità societaria e della sua compatibilità e coerenza con gli obiettivi del TUSP;
- alla revisione periodica delle società partecipate.

TENUTO CONTO del parere espresso in data 14.12.2021 dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, riportato testualmente nel documento di analisi contenente la: *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp”* al 31.12.2020, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 7 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

RITENUTO per quanto innanzi, di incaricare il medesimo Comitato di Coordinamento di effettuare un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui consegua, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individui lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso);

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 del più volte citato art. 20 del Tusp, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”

RITENUTO che l'approvazione del documento di Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata costituisca, in base alle previsioni dell'art. 20 innanzi dettagliate, adempimento indifferibile e urgente;

RITENUTO di dover approvare, nei suoi contenuti e risultanze, la *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp”*.

RITENUTO inoltre di dover procedere alla trasmissione del presente provvedimento nonché del pedissequo D.P.G.R. alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi fissate.

Su proposta del Presidente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, nei suoi contenuti e risultanze, il documento contenente la: *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp” al 31.12.2020*, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 7 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

DI INCARICARE il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 26 del Regolamento n. 1/2021 di effettuare un’ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui consegua, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all’art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un’adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’organismo, individui lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi fissate;

DI DEMANDARE l’Ufficio Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e per il Controllo sugli Enti e organismi partecipati dei conseguenti adempimenti;

DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

L’ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Roberta Trattenero** _____

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp

Analisi dell'assetto Complessivo delle Società partecipate della Regione Basilicata 2020

Il dato di partenza è costituito dall'analisi dedicata a ciascuna società elaborate in occasione della predisposizione del Piano di razionalizzazione straordinaria previsto dall'art. 24 del Tusp e approvato con D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "*Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp*".

Con detto provvedimento infatti - per le società partecipate tutt'ora attive e funzionanti (Sviluppo Basilicata s.p.a., Sel s.p.a., , Acquedotto Lucano s.p.a., Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.), furono predisposte apposite relazioni tendenti a fornire in modo completo e immediato le principali informazioni di interesse finalizzate a illustrare il confronto e lo stato di avanzamento delle attività regionali in relazione al precedente Piano Operativo di razionalizzazione (D.G.R. n. 400/2015) nonché la ricorrenza dei presupposti normativi (Tusp) per il mantenimento delle partecipazioni della Regione Basilicata in dette compagini, unitamente alle motivazioni a supporto delle valutazioni espletate.

Con l'odierno Piano annuale di revisione viene esaminato, ai fini della loro eventuale razionalizzazione, lo stato delle seguenti partecipazioni:

- Sviluppo Basilicata s.p.a.,
- Sel s.p.a.,
- Acquedotto Lucano s.p.a.,
- Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.

Non risulta invece più necessaria – ai fini dell'art. 20 del Tusp - alcuna attività di revisione annuale relativamente alle seguenti società:

- Acqua s.p.a. nella considerazione che la stessa è stata posta in liquidazione per effetto dell'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2017 e della pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017,
- Lucandocks S.p.A. relativamente alla quale la Regione Basilicata ha già esercitato diritto di recesso.
- Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l., relativamente alla quale la Regione Basilicata ha stabilito la dismissione, completata nel corso dell'anno 2021.

Tenuto conto che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 con le quali è stato definito lo standard di informazioni

riferibili alla singola società necessarie per rendere il provvedimento di revisione annuale completo e di agevole comprensione.

Tenuto conto degli indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali.

CONCLUSIONI

L'art. 20 del Tusp prevede, come adempimento preliminare, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e, solo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Tale ricognizione preliminare opera, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Tusp "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".

Il Tusp, al comma 12-quinquies dell'art. 20, ha altresì stabilito relativamente al requisito di cui alla sopra citata lettera d) che: *"..... Nelle more della prima applicazione..... si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro..... per i trienni 2017-2019..... ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*.

Con Legge 30 Dicembre 2018, n. 154 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016. In particolare l'art. 1 comma 723 ha aggiunto all'art. 24 del Tusp - dedicato alla revisione straordinaria delle partecipazioni da esperirsi entro il 30 settembre 2017 - il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, **fino al 31 dicembre 2021** le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

La Legge di Stabilità 2019 ha introdotto dunque, con riguardo alle società ricomprese nel Piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del Tusp, una moratoria fino al 31 Dicembre 2021 attraverso la quale assume valore centrale il risultato economico prodotto dalle società (in termini di valore medio, per cui sono anche ammissibili risultati negativi se compensati) in utile nel triennio precedente alla ricognizione, ovvero quello relativo agli esercizi 2014, 2015 e 2016, tenuto conto del fatto che la ricognizione di cui l'art. 24 del T.U. doveva essere svolta entro il 30 Settembre 2017.

La prevista moratoria pertanto rinvia eventuali processi di razionalizzazione e autorizza le Amministrazioni pubbliche a non procedere alle alienazioni ex art. 24, c. 4 e 10 del T.U.

Parimenti negli stessi casi viene congelata l'applicazione dell'art. 24, c. 5 T.U. ovvero l'interdizione per il socio pubblico ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione delle quote sociali.

Il D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 ha successivamente stabilito all'art. 3-bis quanto segue: *"Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a*

partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»».

La giurisprudenza contabile formatasi in materia ha evidenziato la necessità che, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione, le eventuali scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale (si richiama al riguardo la Deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 6/2021 VSG).

Come innanzi detto la Regione Basilicata ha adempiuto all'obbligo di redazione del Piano di revisione straordinaria con la D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp", in esito al quale nessuno degli organismi partecipati è stato sottoposto a misure di razionalizzazione. Ai fini dell'odierno adempimento di redazione del Piano di revisione periodica ex art. 20 del Tusp sono confermate le determinazioni assunte dai Piani annuali di cui alle DD.GG.RR. n. 1386/2018, n. 982/2019 e n. 985/2020 per i quali non si è proceduto ad interventi di fusione, soppressione, messa in liquidazione o dismissione riguardo alle seguenti società:

- ✓ Sviluppo Basilicata s.p.a.,
- ✓ Sel s.p.a.,
- ✓ Acquedotto Lucano s.p.a..

come illustrate nelle schede analitiche alle stesse dedicate ed allegate al presente documento come parte integrante e sostanziale.

Si allega altresì una scheda riepilogativa delle società Acqua s.p.a., e di Lucandocks s.p.a., ai soli fini di conferma rispettivamente dello stato della liquidazione in corso della prima e dell'avvenuto recesso dalla seconda.

Relativamente invece alla società Osservatorio Regionale Banche – Imprese a r.l. si allega apposita scheda riassuntiva delle informazioni necessarie per riassumere l'iter seguito, in attuazione della razionalizzazione disposta con il Piano di revisione annuale 2020, ai fini del recesso dalla compagine societaria, completato nel corso dell'anno 2021.

Per quanto invece attiene alla società Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l., il Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, nel confermare il mantenimento senza interventi delle restanti partecipazioni, ha espresso l'opportunità dell'effettuazione di un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui consegua, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individui lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso).

**RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP**

DICEMBRE 2020

SOCIETA' SVILUPPO BASILICATA S.P.A.

SCHEDA 1

Società: Sviluppo Basilicata S.p.A.

Scheda 1

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 62 dello Statuto Regionale
- Art. 39 Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2009, rubricato "Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 11 settembre 2009 avente ad oggetto "Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) – Cessione della società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. alla Regione Basilicata. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo – Autorizzazione all'acquisto delle quote azionarie di Sviluppo Italia Basilicata detenute dall'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.."
- Art. 36 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:
- "Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti necessari per rafforzare il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 633 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società partecipate in house della Regione Basilicata in materia di spese del personale. Approvazione."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Art. 30 della Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2016 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.." e in particolare il comma 1 che così recita:

“Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 36 delle legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ed in particolare al fine di consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 e relative norme attuative, il capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A. è incrementato mediante l’immissione di nuove risorse finanziarie per euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01.”

- Deliberazione Giunta Regionale n. 226 dell’8 marzo 2016 avente ad oggetto “Piano riposizionamento strategico di Sviluppo Basilicata – Approvazione.”
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1083 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Delega alla sottoscrizione.”
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 22 dicembre 2016, contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento
- Statuto sociale adottato dall’assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (verbale a rogito del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232)
- Deliberazione Giunta Regionale n. 269 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Sviluppo Basilicata S.p.A.. Modifiche statutarie. Presa d’atto.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 964 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS
- Art. 16 della Legge Regionale n. 18 del 20 agosto 2018, così intitolato “Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale”.
- Art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2018, così intitolato “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”.
- Art. 4 della Legge Regionale n. 28 del 12 ottobre 2018, così intitolato “Soggetto gestore” che così’ recita:

“1. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel quadro della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali al sostegno e all’attuazione delle politiche d’intervento in materia di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione.

2. Sviluppo Basilicata S.p.A., inclusa nell’elenco dell’allegato A di cui all’articolo 26 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sulla base delle specifiche programmazioni dei Dipartimenti competenti, può svolgere le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali a favore delle imprese, anche attraverso l’adozione dei provvedimenti di concessione, decadenza, revoca, erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi o ogni altro tipo di beneficio.”

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1386 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUPS”
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto “Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata - Art. 19 TUPS”
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2019 n. 229.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 982 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto “Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUPS”;
- Modifiche statutarie adottate dall’assemblea straordinaria del 27/07/2020 (verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone, Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175), per riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell’art. 2445 del cod. civ. e dell’art.16 della legge regionale n.18/2018 e ss.mm.ii.;
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2020 n. 242 (rettificato con Comunicato ISTAT pubblicato nella G.U. del 4 novembre 2020 n. 275);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 738 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto ““Metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai

sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo" – Approvazione";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 22 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: "D.G.R. n. 738 del 03.11.2020 – Approvazione schema Accordo Quadro 2021-2025 tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.- Autorizzazione alla sottoscrizione ";
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 29 Dicembre 2020 (Re. N. 604), contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUSP;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 78 del 26 Febbraio 2021 avente ad oggetto "Società Sviluppo Basilicata S.p.A. – riduzione capitale sociale – art. 16 Legge Regionale n. 18/2018 – modifica statutaria – presa d'atto";
- Comunicato Istituto Nazionale di Statistica contenente: "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31/12/2009 n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 Settembre 2021 n. 334.

Scheda 1.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

100 %

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Lo statuto sociale prevede soltanto la presenza di soci pubblici.

Scheda 1.2

Organi

ORGANI SOCIALI:

Assemblea

Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico)

Amministratore Unico dal 2007

Collegio Sindacale (n. componenti)

Composto da n. 5 componenti (Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti)

Revisione legale dei conti (revisore legale/società di revisione)

Revisore legale dei conti nominato in data 15 ottobre 2020

Incarichi di vertice (Direttore Generale, Presidente e Vice Presidente)

Direttore Business

Dirigente Amministrativo

Altri organi di controllo

Comitato di Indirizzo e di Controllo composto dai Direttori Generali dei Dipartimenti Regionali con funzioni di raccordo tra la Società e l'azionista Regione Basilicata disciplinato dal Direttiva sul Controllo Analogo e dallo Statuto sociale

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

-L'Organismo di Vigilanza in carica è un organo monocratico.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

modifiche agli artt. 25, 26, 27, 29 (Organo amministrativo), 31, 32, 33 (Organi di controllo) e 38 (Disposizioni finali).

Sono intervenute ulteriori modifiche statutarie al fine di adeguare il capitale sociale alle prescrizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2018 e ss.mm.ii. (assemblea straordinaria del 27/07/2020, verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175):

riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell'art. 2445 del cod. civ..

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si.

Scheda 1.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

L'art. 3 Oggetto del vigente Statuto sociale recita:

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata nell'ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione, concorre all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Basilicata e, nel quadro della politica di programmazione, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società.

L'oggetto della Società è:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività:

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dall'ente Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione e comunque nei limiti e in conformità alle normativa vigente in materia.

- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio utilizzando risorse di fondi pubblici;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituenti nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori di impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, public utility, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio. Può altresì, associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di

garanzie reali, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

6. In quanto strumento della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Basilicata e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Basilicata. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

- modifiche all'art. 3 (Oggetto sociale), con particolare riferimento alla percentuale di fatturato da realizzarsi nei confronti dell'azionista Regione Basilicata di cui all'art. 16 del TUSP

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 del TUPS la Società è esonerata dall'applicazione dell'art. 4 per essere inclusa nell'allegato A di cui all'art. 26 del TUPS stesso.

Scheda 1.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Ai sensi dell'art. 26 TUSP, secondo comma, le prescrizioni dell'art. 4 del TUPS non sono applicabili alle società elencate all'allegato A.

Il Gruppo Sviluppo Basilicata è inserito nell'elenco di cui all'allegato A, la Società è pertanto esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 del TUSP.

Scheda 1.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. Basilicata n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 evidenziava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Scheda 1.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Sviluppo Basilicata, nei suoi anni di ventennale attività, ha svolto una forte azione di diffusione di cultura di impresa nel territorio lucano attraverso molteplici strumenti che vanno dalla gestione di pacchetti finanziari agevolativi per imprese (Microcredito), alla gestione di fondi di ingegneria finanziaria (Fondi di garanzia e di Venture Capital), all'attuazione di progetti regionali e comunitari che hanno portato risultati più che soddisfacenti al territorio, crescendo nella capacità di intervento locale e delle professionalità al suo interno.

Percorso avviato nella rete di agenzie regionali di Invitalia e nel 2009 la Regione Basilicata ha deciso di acquisire il 100% del capitale sociale della Società. L'ente regionale ha ereditato una struttura con un elevato grado di "expertise" in tema di finanza agevolata e animazione del territorio, il quale consente alla Regione Basilicata di attuare le politiche di sviluppo attraverso un soggetto qualificato che condivide gli obiettivi e la mission con la capacità di essere proprio braccio operativo e al contempo un unico punto di riferimento interlocutore di imprenditori, professionisti, associazioni di categoria, datoriali e tutti i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo e crescita imprenditoriale ed economica del territorio.

L'operatività della Società si sviluppa dunque nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività imprenditoriali operanti nel territorio regionale e per la promozione e l'animazione del tessuto imprenditoriale.

Nel contesto delle politiche per il sostegno finanziario alle imprese operanti nel territorio locale, la Società opera come "**soggetto attuatore**" della **finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria finanziaria** (intesi in un'accezione ampia inclusiva di ogni forma di sostegno finanziario: finanziamento in conto capitale/interesse/finanziamenti agevolati/rilascio di garanzie/ acquisizione di partecipazioni di minoranza e temporanee) promossi dalla Regione Basilicata, il che si sostanzia nell'espletamento di compiti di istruttoria/concessione/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche in prevalenza comunitarie.

Nel quadro invece delle politiche per la promozione e l'animazione del tessuto economico, la Società opera come "**soggetto promotore**" dello **sviluppo e accompagnamento delle imprese** consistenti in azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti finanziari promossi dalla Regione Basilicata e di

accompagnamento per la creazione di nuove imprese. Rientrano in questo asse di intervento, la gestione del sistema Incubatori d'Impresa (Potenza e Matera), l'orientamento e la promozione della cultura di impresa ed il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'intrecciarsi del ruolo di soggetto *attuatore* e *promotore* delle linee di intervento regionali rende la Società un importante interlocutore del tessuto economico regionale che incrocia le esigenze ed interagire con il mondo delle imprese, professionisti e della ricerca che si interfaccia con le altre finanziarie regionali aderendo all'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali ("ANFIR").

Può dunque considerarsi consolidato il ruolo di Sviluppo Basilicata come soggetto attuatore delle politiche di sviluppo regionale.

Scheda 1.7

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
- ✓ è esonerata dalle disposizioni dell'art. 4;
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2018-2020 e a tutt'oggi consegue un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Scheda 1.8

Partecipazioni indirette

Sviluppo Basilicata S.p.A. gestisce il Fondo Regionale di Venture Capital (di seguito anche "Fondo") giusta D.G.R. Basilicata 1626/2011 e ss.mm., affidato dall'azionista Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività economiche e imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

Il Fondo, con una dotazione finanziaria di euro 8 milioni, è stato costituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (PMI) locali con specifiche forme di investimento finanziario (partecipazione al capitale di rischio e prestiti partecipativi) dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion), attraverso l'investimento diretto del Fondo e il co-investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa).

Nell'ambito della gestione del Fondo Sviluppo Basilicata ha acquisito nell'anno 2016, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, investitori privati, soci della stessa impresa), 9 (nove) partecipazioni sociali in piccole e medie imprese (PMI) operanti in Basilicata (start up innovative), di cui 5 acquisite prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (di seguito "Decreto").

A data corrente è in corso la fase del monitoraggio e dismissione delle partecipazioni in portafoglio, si è conclusa il 31/12/2016 la fase della formalizzazione delle operazioni. Le partecipazioni sono state acquisite da Sviluppo Basilicata in proprio (risulta tale per effetto dell'iscrizione nel libro soci della società beneficiaria) e per conto della Regione Basilicata, titolare delle risorse del Fondo. Le PMI beneficiarie del Fondo sono imprese private in cui la partecipazione sociale pubblica ha la specifica finalità di finanziare l'avvio di iniziative imprenditoriali (early stage) e programmi di sviluppo (expansion) e non ha finalità di stabile investimento; la partecipazione è, per sua natura, temporalmente limitata oltre che di minoranza.

Per espressa disposizione regolamentare, di derivazione anche comunitaria, tali partecipazioni sono temporanee dovendo essere smobilizzate entro sette anni dalla data

della loro assunzione e minoritarie, potendo rappresentare complessivamente massimo il 49% del capitale sociale della società beneficiaria, percentuale comprensiva della quota di partecipazione del/i coinvestitore/i.

Sviluppo Basilicata investe nelle PMI beneficiarie sempre con l'intervento di coinvestitori privati (altri fondi, generalisti o specializzati, business angel, investitori privati, soci della stessa impresa) sulla base di accordi di investimento conclusi caso per caso. I Coinvestitori svolgono un ruolo importante nella valutazione della redditività dell'impresa e del suo progetto di investimento al fine di orientare ciascuna operazioni al profitto, a cui il Fondo deve tendere.

Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenere la strategia di sviluppo della società e conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni.

A tal fine gli attori coinvolti nell'operazione Sviluppo Basilicata, il/i Coinvestitore/i, i soci fondatori della società beneficiaria e la stessa società beneficiaria definiscono e disciplinano, con la stipula di accordi parasociali, l'investimento, le modalità di realizzazione dello stesso e il disinvestimento. In un'ottica di sviluppo e valorizzazione della società beneficiaria, con le intese parasociali le parti disciplinano i loro rapporti mediante regole di *governance* condivise (amministrazione e gestione della società beneficiaria) volte ad assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo di gestione della società e regole *di exit dalla società beneficiaria* con una puntuale regolamentazione di diritti e obblighi in materia di trasferimenti delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale. Per ciascun operazione è prevista una strategia di uscita dalla compagine sociale da parte del Fondo e del/i coinvestitore/i.

Sono dunque "operazioni di finanza" compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, espletate con risorse finanziarie a tal fine destinate dall'ente Regione, alla stregua di altri strumenti finanziari.

Tuttavia, la presenza di Sviluppo Basilicata S.p.A., quale società in house della Regione Basilicata, nella compagine sociale delle **PMI beneficiarie** del **Fondo** fa assumere alle medesime società la qualità di **società a partecipazione pubblica indiretta** ai sensi del TUSP (art. 2 lett. g. e n.).

E' evidente che la natura e la finalità delle PMI partecipate risultano decisamente estranee alla ratio del TUPS ispirato a principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica peculiari del sistema pubblico.

Le PMI partecipate, viceversa, **operano sul mercato e hanno il loro oggetto sociale legato al proprio business non svolgendo attività riconducibile al mondo pubblico.**

E' manifesta l'incongruenza tra tenore letterale e ratio delle disposizioni del TUPS.

Da un canto, il dato letterale delle disposizioni del TUPS qualifica le operazioni di Venture Capital effettuate dall'in house Sviluppo Basilicata partecipazioni pubbliche indirette (art. 2 lett. g. e n.) e ne legittima il mantenimento per effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione delle prescrizioni dell'art. 4 del Gruppo Sviluppo Basilicata (inteso in un'accezione non codicistica) di cui all'Allegato A ex art. 26 dello stesso TUSP, **dall'altro canto**, viceversa, non risultano di fatto applicabili le norme in ordine alla razionalizzazione periodica e revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) di cui agli artt. 20 e 24 del TUPS che recano prescrizioni e principi applicabili al mondo pubblico e non confacenti alla natura delle Partecipazioni PMI, le quali operando sul mercato ed essendo prevalentemente start up innovative ben potrebbero non soddisfare i requisiti ivi previsti per evitarne l'alienazione. L'alienazione delle Partecipazioni PMI, come sopra meglio detto, soggiace a finalità e regole di natura privatistica. Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenerne lo sviluppo e al contempo conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni secondo i termini indicati negli accordi parasociali stipulati tra le Parti dell'operazione.

Partecipazioni indirette detenute per il tramite della società Sviluppo Basilicata S.p.A.

Biomassapp Srl
Cervellotik Srl
Chef Dovunque Srl
Domec Spa
Giovani Promesse Srl
Igoon Srl
Personal Shop Srls
Pickmeapp Srls
Slowfunding Srl

RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP

DICEMBRE 2020
SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A.
SCHEDA 2

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 13 *"Costituzione della Società Energetica Lucana"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2008 n. 710 avente ad oggetto *"Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A."*;
- Articolo 30 Legge Regionale 6 agosto 2008 n. 20;
- D.G.R. n. 913 del 18 giugno 2008 avente ad oggetto "Accordo Quadro Regione — Contitolari Concessione Gorgoglione — Clausola A.3 — Adempimenti Conseguenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 agosto 2009 n. 1442 avente ad oggetto *"Società Energetica Lucana S.p.A. – Modifica Statuto sociale"*;
- Articolo 9 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- Articolo 26, comma 3, Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7;
- Articolo 32 Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 27;
- Articolo 55 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42;
- Articolo 9 e Appendice B della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- Statuto sociale adottato dall'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2016 (verbale al rogito dell'Avv. Vito Pace, notaio in Avigliano, rep. n. 16077, racc. n.9210).
- Deliberazione Giunta Regionale n. 270 del 04 aprile 2017 avente ad oggetto "D.Lgs. N. 175 del 19/08/2016" Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" - Società Energetica Lucana S.P.A. Modifiche statutarie - Presa d'atto".

- Decreto Presidente Giunta Regionale Basilicata n. 236 del 06 ottobre 2017 avente ad oggetto: "D. Lgs 175/2016 rettificato dal D. Lgs. 100/2017 art. 4 comma 9 – Esclusione parziale della SEL S.p.A. – Società Energetica Lucana- dall'applicazione delle disposizioni TUSP;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 09 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Società Energetica Lucana S.p.A. – Triennio 2018-2020 – Approvazione";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 19 TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUSP;
- D.G.R. n. 860 del 30 novembre 2019 "Concessione 'Gorgoglione' TOTAL ITALIA - SHELLE ITALIA- MITSUI ITALIA B - Addendum all'Accordo Quadro DGR 1363/2006, Accordo Quadro Integrativo, Protocollo per lo Sviluppo, Protocollo per la fornitura del Gas Naturale- Approvazione"

Scheda 2.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Scheda 2.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore Generale o Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo

Altri organi

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Lo Statuto della Società Energetica Lucana S.p.A., come modificato in data 29/12/2016 e in attuazione delle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 175/2016, consta di n. 44 articoli. Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli:

- art.3 rubricato "Oggetto";
- art. 5 rubricato "Domicilio";
- art. 11 rubricato "Trasferimento di azioni e clausola di mero gradimento";
- art. 14 rubricato "Controllo analogo";
- art. 15 rubricato "Competenze dell'Assemblea ordinaria";
- art. 30 rubricato "Direttore generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo";
- art. 31 rubricato "Competenze e poteri dell'organo amministrativo";
- art. 33 rubricato "Nomina e composizione dell'organo amministrativo";
- art. 34 rubricato "Organo amministrativo";
- art. 36 rubricato "Organi delegati";
- art. 37 rubricato "Delibere del Consiglio di Amministrazione";

- art. 39 rubricato "Remunerazione dell'Organo amministrativo";
- art. 40 rubricato "Collegio sindacale e revisione legale dei conti";
- art. 44 rubricato "Norma di chiusura";

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Le modifiche sopra elencate sono state introdotte al fine di adeguare lo statuto societario alla normativa TUSP.

Scheda 2.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti.

Negli ambiti suddetti la Società potrà svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge e comunque nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico, come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali;
- operare in veste di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari, nonché di quelli definiti secondo le priorità individuate dai soci, esclusivamente in favore di soggetti pubblici;
- operare come centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente;
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti pubblici interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi;
- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico esclusivamente in favore di soggetti pubblici.

La Società potrà effettuare, nelle forme consentite, produzione di energia, nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico-ambientale, la cui finalità precipua sia il soddisfacimento dei bisogni energetici dell'Ente Regione Basilicata, dei suoi Enti e società strumentali e/o controllate, di Enti e società pubbliche, ovvero la valorizzazione energetica di beni immobili pubblici; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito; il tutto nel rispetto delle

condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni.

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica;

- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia.

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività:

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali limitatamente a soggetti pubblici;

- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti pubblici in materia di consumi energetici;

- curare, su delega degli enti pubblici soci, l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico.

Nel rispetto della normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 270 del 04 Aprile 2017.

La Società, infatti, ha deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 29/12/2016 le seguenti modifiche all'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

- previsione che, trattandosi di società in house, le attività che la società intende svolgere devono essere strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti e che comunque le stesse debbano essere esercitate nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica;

- inserimento della previsione richiesta dal comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 2.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

La Società Energetica Lucana S.p.A è stata istituita con Legge Regionale n. 13/2006 per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali in materia di energia in linea con quanto disposto dal comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.175/2016.

In particolare, la Società è stata costituita sotto forma di società di capitali a partecipazione interamente pubblica e attualmente è partecipata al 100% dalla Regione stessa, al fine di favorire la definizione e l'attuazione concreta di azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), operando anche nei mercati dell'energia elettrica e del gas, perseguendo in tal modo l'interesse pubblico connesso ai consumi e alla spesa energetica dei soggetti pubblici regionali.

Le attività della Società sono dettagliate dall'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i., oltreché dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e sono riconducibili anche ad alcune di quelle previste dal suddetto articolo 4. Precisamente, la Società provvede, anche se in via non esclusiva, all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante (art.4 comma 2 lett. d)) e presta servizi di committenza ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art. 4 comma 2 lett. e)). Inoltre la Società svolge prevalentemente attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducibili all'art. 4 comma 7, del D.Lgs.175/2016.

Infatti, l'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 stabilisce che la Regione Basilicata, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, promuove interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

- l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei

suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

- la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii.);
- la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

Detti interventi sono affidati alla Società Energetica Regionale S.p.A., la quale:

- cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
- provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti, osservando, per ciò che riguarda gli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere, i criteri di evidenza pubblica previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;
- funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia da parte della Regione Basilicata e degli enti precedentemente menzionati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.

Inoltre, il comma 3 del precitato art. 9 stabilisce che sulle superfici esterne degli edifici inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree fruibili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà degli enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito - senza oneri e senza limiti di tempo - il diritto di superficie per la

realizzazione degli impianti di cui al comma 1 della succitata norma, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, in favore della Società Energetica Lucana S.p.A.

La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. all'ente proprietario, secondo le modalità ad hoc indicate dall'art. 1350 del Codice Civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 c.c.

La Società Energetica Lucana S.p.A. utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui all'art. 9, comma 1, L.R. n. 31/2008, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito negli atti di gara.

La Società, quindi, come previsto anche dal PIEAR, svolge i seguenti servizi/funzioni:

- a. pianificazione strategica e sostenibilità energetica;
- b. trading del gas;
- c. committenza pubblica in campo energetico;
- d. supporto/assistenza agli enti locali;
- e. monitoraggio del sistema energetico, informazione ai consumatori ecc;
- f. promozione, partecipazione a progetti di intervento di innovazione nel campo della sperimentazione e produzione energetica.

La Società Energetica Lucana opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i, per i fini di cui al comma 1 della norma.

Nell'ambito delle suddette attività, la Società, essendo un organismo strumentale della Regione Basilicata, è soggetta a controlli analoghi a quelli che la Regione esercita sui propri Uffici.

La società applica la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

È, altresì, destinataria passiva delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Come si evince dalle attività sopra indicate, la Società Energetica Lucana S.p.A. non svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 4 commi 1-2-4 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016 ma, soprattutto con riferimento alle attività assegnategli con DGR 913/2008, ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dei fini istituzionali connessi alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale. Infatti, con tale DGR la SEL è stata individuata quale "l'operatore al quale verrà consegnato il gas naturale proveniente dalla Concessione Gorgoglione secondo le modalità contenute nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro" sottoscritto tra la regione Basilicata e i Contitolari Total Italia SpA, Shell Italia E&P SpA ed Esso Italia Srl, in data 22 settembre 2006.

Inoltre, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. n. 31/2008, promuove la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, la realizzazione di cogeneratori alimentati da fonti fossili e non, ecc.).

Esaminato l'art. 4 comma 9 del Tusp che così recita: (omissis)..., *"I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della regione...(omissis) motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici alla stessa connessi e al tipo di attività svolta riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti"*.

Pertanto, al fine di garantire la prosecuzione di tali attività con il giusto grado di specializzazione che la Società ha acquisito negli anni, si è proceduto all'esclusione parziale dell'applicazione dell'art. 4 D.Lgs.175/2016 da effettuarsi con D.P.G.R. ai sensi del menzionato comma 9 dell'art. 4 stesso, in considerazione del fatto che la società – stante anche la misura totalitaria della partecipazione regionale e la elevata e crescente qualificazione dell'organismo - svolge una peculiare e infungibile attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata. Sostiene ulteriormente quanto innanzi la considerazione per cui detta società non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale che possano – senza soluzioni di continuità – assorbire le funzioni attualmente svolte da Sel s.p.a ovvero sostituirsi ad essa nella missione societaria.

Scheda 2.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

La SEL ha dato piena attuazione alle previsioni del Piano di razionalizzazione 2015 ex DGR n. 400/2015.

Scheda 2.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Alla luce di quanto esposto nelle schede 2.4 e 2.5, è evidente che la Società svolge attività direttamente connesse ai fini istituzionali della Regione Basilicata e che il grado di specializzazione da essa acquisito la rende l'unico soggetto in grado di operare nell'ambito delle politiche energetiche regionali, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, oltre a svolgere alcune delle attività di cui ai commi 2 (lett. d-e) e 7 dell'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016, in considerazione di quanto già stabilito da leggi regionali con riguardo alla mission e alle attività della Sel Spa, come sopraindicate, risulta opportuno e necessario disporre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'esclusione parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 stesso, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale e alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 5 del TUPS;
- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2018-2020 ha conseguito e a tutt'oggi consegue un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

**RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP**

**DICEMBRE 2020
SOCIETA' ACQUA S.P.A.
SCHEDA 3**

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 3 giugno 2002 n. 21 *"Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico"*;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 agosto 2002 n. 511 avente ad oggetto *"Statuto della Società Acqua S.p.A. – Approvazione"*;
- Statuto sociale;
- D.G.R. n. 268 del 04 Aprile 2017 avente il seguente oggetto *"TUSP- Modifiche statutarie – presa d'atto- Acqua S.p.A"*.
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Statuto sociale;
- Legge Regionale n. 18 del 30/06/2017 *"Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019"*;
- l'art. 10 della menzionata legge rubricato: *"Integrazione alla legge regionale giugno 2002, n. 21 "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico" e modifica dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017 n. 1 "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio" che aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 21/2002;*
- D.G.R. n. 820 del 31.7.2017 con cui in attuazione del primo comma dell'art. 10 della menzionata legge si autorizzava il Presidente della Giunta ad intervenire all'Assemblea della Società Acqua S.p.A. per rappresentare la Regione Basilicata quale socio maggioritario e manifestare la volontà – in seno all'assemblea – di porre la società in liquidazione, adottare ogni altro adempimento conseguente e deliberare su ogni altro punto all'ordine del giorno, ivi compresa la nomina del Commissario Liquidatore;
- Assemblea Straordinaria di Acqua S.p.A. – seduta del 04/08/2017 con la quale ha deliberato la messa in liquidazione della società Acqua S.p.A. e nominato il Commissario Liquidatore

Quota di partecipazione regionale

99,82%, ALSIA 0,18%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA VARIAZIONE SULLE QUOTE SOCIALI

MESSA IN LIQUIDAZIONE in data 04/08/2017.

Organi sociali:

Commissario Liquidatore

COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA :

Presidente Gerardo La Salvia

Componente effettivo Maria Mastroberti

Componente effettivo Eustachio Taratufolo

Descrizione dell'oggetto sociale

L'articolo 2 della Legge Regionale n. 21/2002, rubricato "*Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*", stabilisce che la Regione Basilicata promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata Acqua S.p.A. – Società per azioni per l'approvvigionamento idrico.

L'articolo 3, comma 1, della succitata Legge Regionale individua l'oggetto sociale della società, consistente in:

- gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali sia sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici;
- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al succitato art. 2, comma 3, L.R. n. 21/2002;
- studi, analisi e altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico, secondo le finalità di cui al già citato art. 1, ivi comprese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di singoli investimenti;
- monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;
- riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4;

- espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti locali in piena coerenza con le attività e con le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 1.

L'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21/2002 stabilisce che l'assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, e dall'Atto costitutivo.

Altresì, il terzo comma di suddetto articolo 3 dispone che la società possa procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per l'esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 268 del 04 Aprile 2017.

In materia di oggetto sociale (art. 3 dello Statuto) nel senso in particolare di:

- prevedere, innanzitutto, che tutte le attività debbono essere svolte dalla società nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- espungere i riferimenti che presentano un maggiore grado di genericità o di estraneità rispetto alle definizioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
- inserire la previsione richiesta dal comma 3 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, secondo il quale, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Art. 10 Legge Regionale n. 18 del 30 Giugno 2017

La Giunta regionale ha deliberato la messa in liquidazione della società "Acqua S.p.A. — Società per azioni per l'approvvigionamento idrico" di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 820 del 31 Luglio 2017 è stata data attuazione alla Legge Regionale con la quale si è posta in liquidazione la società Acqua S.p.A.

Scheda 3.5

Tempistica interventi

Attività successive

L'assemblea dei soci ha deliberato in data 04/08/2017 la liquidazione volontaria della società i cui effetti sono decorsi dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta in data 11/09/2017. Nella relazione del Liquidatore al Bilancio intermedio di Liquidazione al 31.12.2020 lo stesso sottolinea che il tempo di durata della liquidazione, inizialmente stimato in anni 3, ovviamente è condizionato dall'andamento dei contenziosi in corso e delle procedure complesse previste in tema di riscossione dei crediti Iva (l'art. 30 DPR 633/72 -art. 5 D.M. 26.02.1992), è oggi preventivato in altri due anni.

Una volta definito il contenzioso si potrà procedere alla dismissione dei beni inventariati che potrebbero essere acquisiti anche dalla regione per poterli utilizzare in altre società partecipate.

RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP

DICEMBRE 2020
SOCIETA' ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
SCHEDA 4

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 11 Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra Enti Locali";
- Art. 35, comma 5, Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- Deliberazione AATO Basilicata n. 16 del 08 luglio 2002 "Gestione del Servizio idrico Integrato – Scelta della forma di gestione"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1354 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto "Legge 36/94 e L.R. 63/96: art. 11 – Convenzione tipo per regolare i rapporti fra AATO e il gestore del S.I.I. e relativo disciplinare tecnico tipo";
- Atto costitutivo della società Acquedotto Lucano S.p.A. in data 30 luglio 2002;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 502 del 02 agosto 2002 di approvazione dello schema di convenzione tipo e relativo disciplinare di cui alla DGR n. 1354 del 25 luglio 2002;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 19 del 03 settembre 2002 "Affidamento alla società Acquedotto Lucano S.p.A. del Servizio Idrico Integrato ed approvazione convenzione di gestione e relativo disciplinare";
- Art. 1 Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004";
- Deliberazione AATO Basilicata n. 6 del 30 marzo 2004 "Modifica ed integrazione delle delibere di Assemblea n. 19 del 03.09.2002 e n. 23 del 27.11.2002, relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2468 del 12 novembre 2004 avente ad oggetto "Aumento di capitale di Acquedotto Lucano S.p.A. – Adempimenti";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 536 del 17 aprile 2007 avente ad oggetto "Acquedotto Lucano S.p.A. – Modifiche statutarie – Autorizzazione";
- Statuto sociale;
- Legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 recante "Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)" e ss.mm.ii;

- Legge regionale n. 7 del 3 marzo 2021 recante "Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e Costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata Spa".

Quota di partecipazione regionale

49 % (rimanente 51 % Comuni della Regione). Per le azioni possedute dallo stesso soggetto in quantità superiore al 24 % del capitale sociale, il diritto di voto è, tuttavia, limitato nella misura massima del 24 % (art. 7 Statuto sociale).

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

Diretta

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Società a controllo pubblico di più amministrazioni.

Il Controllo analogo è esercitato per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito EGRIB.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015).

Nessuna

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione fino al 2/7/2015

Amministratore Unico dal 3/7/2015

Collegio Sindacale

Incarichi di vertice:

Direttore Generale fino al 2/7/2015

Direttori di Area Tecnica ed Amministrativa dal 16 marzo 2016

Direttore Generale dal 01 febbraio 2019

Eventuali variazioni intervenute successivamente al 2015

Assemblea dei Soci del 24/09/2015: modifica dei seguenti articoli dello Statuto

Modifica dell'art. 20, prevedendo, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, la nomina di due Dirigenti di Area, una Tecnica e l'altra Amministrativa, all'interno delle quali far confluire le funzioni gestionali del Direttore Generale.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto avente ad oggetto il controllo contabile della Società, stabilendo che detto controllo debba obbligatoriamente essere affidato ad un organo esterno di revisione (modificando pertanto l'originaria formulazione di detto articolo che invece prevedeva la mera possibilità che ciò accadesse, in alternativa all'affidamento di tale funzione al collegio sindacale).

Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 (seconda convocazione): modifica statutarie richieste dall'ordinamento giuridico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Gli articoli modificati sono i seguenti:

- Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale
- Art. 13 Rappresentanza in assemblea
- Art. 16 Organo Amministrativo
- Art. 17 Delega attribuzioni Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 Convocazione dell'Organo Amministrativo

- Art. 19 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- Art. 20 Poteri dell'Organo Amministrativo
- Art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 Compensi componenti dell'Organo Amministrativo
- Art. 23 Collegio Sindacale

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Con le modifiche statutarie approvate nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 lo Statuto Vigente rispetta quanto previsto dal TUSP.

Descrizione dell'oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'oggetto sociale concerne:

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi della captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- la realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- la ricerca di sorgenti di acque;
- la realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque (civili e industriali) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'organizzazione e la conseguente gestione dei servizi connessi all'intero ciclo dell'acqua, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al 2015

A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017, l'art. 4 dello Statuto, Oggetto, Scopo Sociale è stato modificato. Di seguito il nuovo articolo:

Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale

La Società ha per oggetto - nel territorio della Regione Basilicata - la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e

gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese:

- tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite Società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle Società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per i servizi assegnati in gestione a questa Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

In ogni caso, almeno l'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie, per il tramite dell'Ente d'Ambito; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Rientra nel comma 2 dell'art. 4 in quanto la società svolge attività di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi così come previsto dalla lettera a). In particolare la gestione del Servizio Idrico Integrato viene assicurata su tutto il territorio regionale senza valutazioni di tipo strettamente economico ma secondo i principi della sussidiarietà con i benefici su tutti gli utenti serviti.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava che lo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A limita l'oggetto sociale alla gestione delle risorse idriche del solo ambito territoriale della Regione Basilicata, escludendo l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzando i poteri delle autorità di controllo.

Conseguentemente, le amministrazioni pubbliche che controllano la società Acquedotto Lucano esercitano, in modo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO (ora EGRIB), attività di controllo analogo ai sensi dell'orientamento consolidatosi in ambito di giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La società si adegua alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

È soggetta, infine, alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Il Piano Operativo pertanto dava atto della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano Operativo inoltre prevedeva la seguente Misura Speciale: al fine di eseguire interventi tesi ad assicurare le migliori condizioni di economicità nel potenziamento del sistema infrastrutturale e nell'adeguamento delle reti idriche dal punto di vista tecnologico e funzionale, Acquedotto Lucano S.p.A. ha istituito un organismo ad hoc, denominato Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., in grado di fornire i servizi di progettazione, direzione lavori ed assistenza in occasione delle procedure di aggiudicazione.

Nell'ottica della superiore finalità della razionalizzazione delle società partecipate e di riduzione dei relativi costi, su proposta della Regione è stato avviato e concluso in data 01 luglio 2016, con una procedura di fusione per incorporazione, un procedimento diretto alla internalizzazione del servizio della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. in seno ad Acquedotto Lucano S.p.A.

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società possiede tutti i requisiti di cui al Testo Unico sulle società partecipate ed non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 del Tusp per le quali si richiede una azione di razionalizzazione. In particolare è attiva e pienamente operativa. Non presenta un rapporto disfunzionale tra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori e svolge funzione strategica indispensabile per il raggiungimento delle finalità degli enti associati.

La Regione Basilicata ha avviato inoltre un processo di ulteriore valorizzazione del ruolo di Acquedotto Lucano S.p.A. attraverso la L.R. n. 18 del 30 giugno 2017 che all'art. 10 ha sancito la messa in liquidazione della società in house providing Acqua S.p.A.

Le attività svolte nell'ambito del progetto "Conturizzazione Utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita" hanno interessato infatti schemi idrici gestiti, prevalentemente, dai Consorzi di Bonifica, ma anche da Acquedotto Lucano e da EIPLI. Infatti, per quanto attiene alle opere ad uso potabile, di diretta gestione dell'Acquedotto Lucano, la conturizzazione consente, ad oggi, la telemisura degli schemi idrici di linea e di quelli ad esclusivo servizio cittadino, nonché il monitoraggio delle principali opere di approvvigionamento.

La menzionata norma pertanto, tenendo conto dei contributi e dell'esperienza già maturata sia dai Consorzi che dalla società in esame nell'ambito di tale progetto, ha previsto l'attribuzione agli stessi – e segnatamente ad Acquedotto S.p.A. - delle funzioni di governo della risorsa idrica regionale.

Come già anticipato precedentemente con le variazioni dello statuto di cui sopra, Acquedotto Lucano SpA ha definito un nuovo modello di governance societario che ha condotto alla nomina dell'Amministratore Unico.

A seguito delle delibere dell'Assemblea dei soci del 3 luglio e del 24 settembre 2015, è stata portata a compimento, con atto notarile del 11 febbraio 2016, la fusione per incorporazione di Acquedotto Lucano Progettazione Srl in Acquedotto Lucano Spa.

L'operazione si è inserita, peraltro, in un più ampio intervento di riorganizzazione interna, che ha portato alla definizione di un nuovo e complessivo assetto aziendale, in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio ed una razionalizzazione delle spese di gestione della Società.

Con l'Assemblea dei Soci del 3/7/2015 è stato nominato l'Amministratore Unico.

Le successive modifiche statutarie apportate nel corso del 2017 hanno provveduto invece all'adeguamento dello Statuto al sopraggiunto D.Lgs. n. 175/2017.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Per quanto innanzi esposto non si prevedono interventi di razionalizzazione della società.

MOTIVAZIONI

Si richiamano le ragioni di mantenimento della partecipazione societaria.

RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP

DICEMBRE 2020
SOCIETA' LUCANDOCKS S.P.A.
SCHEDA 5

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione Giunta Regionale n. 2556 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 796 del 24 febbraio 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 853 del 16 aprile 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Acquisizione quota azionaria*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1459 del 18 giugno 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Aumento di capitale sociale*";
- Statuto sociale;
- DGR n. 1414 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 232 del 10 marzo 2015.
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- Statuto sociale.

Il Piano Operativo 2015 dettagliava quanto segue.

L'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto societario comprendeva:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un'area intermodale finalizzata all'integrazione di sistemi di trasporto attraverso l'agevolazione delle operazioni connesse all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l'opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

In ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresì, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".

Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata.

Con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*", è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l'effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società Lucandocks S.p.A.

Ha fatto seguito la nota dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l'art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società Lucandocks S.p.A. è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

Con D.G.R. n. 1363 del 30 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Conclusione iter dismissione della partecipazione azionaria regionale dalla società Lucandocks S.p.A", la Giunta Regionale constatava la necessità di completare la procedura di dismissione della partecipazione azionaria regionale nella società di capitali Lucandocks S.p.A., mediante cessione a terzi della quota azionaria, pari al 1,15% del capitale sociale, attraverso procedura di evidenza pubblica.

Con successiva D.G.R. n. 141 del 24 Febbraio 2016, la Giunta Regionale deliberava l'indizione di asta pubblica per la vendita della suddetta partecipazione azionaria, stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'Avviso è stato pubblicato in data 16 Marzo 2016 con termine di scadenza di presentazione delle offerte al 15 Aprile 2016. L'asta pubblica è andata deserta ed è in atto, da parte dell'Ufficio Legale della Regione Basilicata, la prosecuzione dell'iter anche in sede giudiziale al fine della liquidazione della quota di partecipazione societaria.

Non sono al momento prevedibili i tempi di chiusura della procedura in sede giudiziale. Al termine della stessa invece si presume il recupero della somma corrispondente al valore della quota di partecipazione sociale di 1,15% pari a circa € 20.000,00.

Quota di partecipazione regionale

1,15%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Organi sociali:

Incarichi di vertice:

Altri organi

Eventuali variazioni intervenute successivamente AL Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

NESSUNA

Descrizione dell'oggetto sociale

L'articolo 3 dello Statuto descrive l'oggetto sociale che qui di seguito si riporta:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un'area intermodale finalizzata all'integrazione di sistemi di trasporto attraverso l'agevolazione delle operazioni connesse all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l'opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

In particolare, in ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresi, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".

Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata, disposta con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – Art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*".

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione societaria di che trattasi.

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto “*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*”, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l’effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società *Lucandocks S.p.A.*

Ha fatto seguito la nota dell’Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l’art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società *Lucandocks S.p.A.* è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

Con D.G.R. n. 1363 del 30 Ottobre 2015, avente ad oggetto “*Conclusioni iter dismissione della partecipazione azionaria regionale dalla società Lucandocks S.p.A.*”, la Giunta Regionale constatava la necessità di completare la procedura di dismissione della partecipazione azionaria regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.*, mediante cessione a terzi della quota azionaria, pari al 1,15% del capitale sociale, attraverso procedura di evidenza pubblica. Con successiva D.G.R. n. 141 del 24 Febbraio 2016, la Giunta Regionale deliberava l’indizione di asta pubblica per la vendita della suddetta partecipazione azionaria, stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’Avviso è stato pubblicato in data 16 Marzo 2016 con termine di scadenza di presentazione delle offerte al 15 Aprile 2016. L’asta pubblica è andata deserta ed è in atto, da parte dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata a seguito di trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Affari Generali, la prosecuzione dell’iter in sede giudiziale al fine della liquidazione della quota di partecipazione societaria.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

In merito alla procedura di dismissione della quota di partecipazione alla suddetta società. L'Ufficio affari Istituzionali e Generali della Presidenza ha trasmesso la documentazione all'Ufficio Legale per la prosecuzione in sede giudiziale al fine di vedersi liquidata la quota di partecipazione societaria.

Nel corso del 2018 l'Ufficio Legale della Regione Basilicata ha provveduto ad inoltrare mediante apposita nota formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014.

Scheda 5.7

Tempistica interventi

L'Ufficio Legale e del Contenzioso della Regione Basilicata prevede di procedere al recupero della quota mediante procedimento giudiziale.

RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP

DICEMBRE 2020

SOCIETA' CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO- PONTECAGNANO A R.L.

SCHEDA 6

**Società: Consorzio Aeroporto
Salerno Pontecagnano a.r.l.**

Scheda 6

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 117 della Costituzione;
- Art. 698 del Codice della Navigazione;
- Art. 62 Statuto della Regione Basilicata;
- Art. 38 Legge Regionale del 18 agosto 2014, n. 26 – *"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016"*
- Art. 29 Legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 5 – *"Legge di stabilità regionale 2015"*;
- D.G.R. n. 1086 del 16 settembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 – "Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano". Trasmissione al Consiglio Regionale della Basilicata del Piano Industriale dell'Aeroporto di Salerno.*
- D.G.R. n. 1317 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 - "Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano". Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione di quote del Consorzio";*
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Statuto sociale.

Scheda 6.1**Quote****Quota di partecipazione regionale**

Il capitale sociale del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. al 31.12.2020 è così composto:

	CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO società consortile a responsabilità limitata compagne consortile:	capitale consortile	% quota capitale
1	Regione Campania	€ 2.961.925,15	88,95003%
2	Regione Basilicata	€ 226.063,07	6,78893%
3	CCIAA Salerno	€ 116.060,31	3,48542%
4	Ass. Industriale Salerno	€ 25.371,61	0,76194%
5	Comunità Montana Bussento Mingardo	€ 288,29	0,00866%
6	Comune Bellizzi	€ 115,37	0,00346%
7	Comune Salerno	€ 24,96	0,00075%
8	Comune Pontecagnano Faiano	€ 19,07	0,00057%
9	CSTP	€ 4,96	0,00015%
10	Comune Montecorvino Pugliano	€ 0,92	0,00003%
11	Comune Bracigliano	€ 0,34	0,00001%
12	Comune Acerno	€ 0,34	0,00001%
13	Comune Pollica	€ 0,30	0,00001%
14	Comune Montecorvino Rovella	€ 0,18	0,00001%
15	Ente Prov. Turismo Salerno	€ 0,18	0,00001%
16	Aeroclub Salerno	€ 0,18	0,00001%
17	Az.Aut. Sogg. Turismo Salerno	€ 0,18	0,00001%
	CAPITALE CONSORTILE	€ 3.329.875,41	100,00000%

La quota del capitale sociale è stata sottoscritta nei limiti previsti all'art. 38 della L.R. n. 26/2014, come modificato dall'art. 29 della L.R. n. 5/2015, attraverso sottoscrizioni di aumento di capitale scindibile pari a € 500.000,00 (nel 2015), a € 472.114,70 (nel 2016) e

a € 516.344,13 (nel 2017), per un totale di € 1.363.256,90 che, al 31/12/2020, risulta essere pari a € 226.063,07, al netto della copertura delle perdite.

Al 31/12/2019 il capitale consortile era di € 3.921.492,41. La perdita d'esercizio 2019 pari ad € 631.617,00 è stata assorbita per € 40.000,00 con utilizzo delle riserve e per la parte residua di € 591.617,00 con riduzione volontaria del capitale sociale (assemblea straordinaria del 09/07/2020). Di conseguenza, la quota capitale detenuta da Regione Basilicata si è ridotta ad € 226.063,07. Invece, nell'esercizio 2020 il bilancio consortile ha fatto registrare un utile di € 42.288,00.

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. è una società mista a controllo pubblico ai sensi della lett. m), art. 2 del TUSP, con partecipazione pubblica pari al 99,98%.

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. ha detenuto, fino ad ottobre 2019, come unico attivo immobilizzato, la totalità del capitale sociale della controllata "Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A.", ente gestore dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano.

In data 24 ottobre 2019, è stato formalmente sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della controllata Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi S.p.A. in GE.S.A.C. S.p.A., dando via alla nascita di un sistema aeroportuale integrato e complementare.

Dal 1° novembre 2019, il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. detiene il 5%, pari a 13.158 azioni, della GE.S.A.C. S.p.A. società a maggioranza capitale privato che gestisce i due aeroporti campani di Napoli - Capodichino e di Salerno - Pontecagnano.

La citata procedura di fusione è stata realizzata nel rispetto delle "Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1", emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 25 novembre 2016.

In tale nuovo contesto, Gesac spa, quale soggetto gestore unico degli scali di Napoli e Salerno, dovrà realizzare i lavori di ammodernamento e ampliamento dello scalo salernitano e assicurare il definitivo sviluppo dell'infrastruttura, in un'ottica di crescita complessiva del sistema aeroportuale campano.

In conseguenza degli intervenuti mutamenti della società di gestione, Regione Basilicata ha ora una partecipazione indiretta in GE.S.A.C. spa, società che negli ultimi anni ha fatto registrare un costante trend di crescita del traffico aereo dimostrando comprovata esperienza e professionalità per la gestione complementare e in rete degli aeroporti di Napoli e Salerno (Rete Aeroportuale Campana).

Organi sociali:

Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Collegio dei Revisori

Incarichi di vertice:

- Presidente
- La Regione Basilicata esercita i propri diritti, espletando le attività di indirizzo e monitoraggio, mediante la partecipazione - in seno al Consiglio di Amministrazione - di un componente appositamente individuato. In particolare, detta partecipazione non prevede alcun emolumento e/o rimborso.

Descrizione dell'oggetto sociale

Scheda 6.3

Oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei Soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e ad altri scali aeroportuali ubicati nel territorio della provincia di Salerno al fine di favorire lo sviluppo degli stessi, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti;
- coordinamento delle politiche degli Enti Soci connesse e collegate alla fruizione e promozione degli scali aeroportuali e, in particolare, dell'Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, ivi compresa l'assistenza all'organizzazione ed alla gestione, senza l'esercizio diretto, delle seguenti attività: organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza a terra di carattere sia amministrativo che tecnico per le compagnie di volo; servizi a terra; *handling* all'aeromobile (rimorchio, parcheggio, rifornimenti, pulizia, manutenzione, ecc.); servizi per i bagagli, le merci, e la posta (accettazione, biglietteria, imbarco, sbarco, ecc.); servizi di assistenza alle operazioni in pista; servizi di coordinamento di scalo; servizi carburanti e lubrificanti; servizi di manutenzione degli aeromobili; servizi di organizzazione, gestione, manutenzione e pulizia dello scalo; servizi di trasporto a terra connessi all'attività dello scalo aeroportuale; servizi di ristorazione e *catering*;
- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione tecnico – amministrativa di piani e progetti integrati - in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale - e di servizio al territorio allo scopo di stimolare la collaborazione tra Enti locali ed imprenditorialità privata in materia di viabilità, di trasporti e di servizi accessori;
- promozione e realizzazione di ricerche, indagini conoscitive, collegamenti informativi e telematici, studi e progetti collegati allo sviluppo dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e dell'area aeroportuale;
- promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, con l'intento di valorizzare, promuovere e gestire le risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto.

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Le attività del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. rientrano nella finalità ammesse alla lettera b) dell'art. 4 TUSP in quanto il Consorzio medesimo partecipa al capitale sociale di GE.S.A.C. S.p.A., ente gestore unico degli aeroporti di Napoli - Capodichino e Salerno – Pontecagnano, inserito, quest'ultimo, nei sistemi aeroportuali di interesse nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione", pubblicato sulla G.U. n.294 del 18/12/2015.

Il provvedimento, in linea con l'obiettivo di razionalizzazione del settore, definisce dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri di carattere trasportistico e territoriale. All'interno di questi, identifica n. 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico ed all'inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti *TEN-T*.

"Nell'assetto futuro del sistema aeroportuale del Sud è determinante il posizionamento e il ruolo di Napoli Capodichino in relazione alle criticità legate alla compatibilità aeronautica con il contesto urbano e alla possibile saturazione della capacità disponibile nell'attuale sedime.

Per tale ragione le prospettive di sviluppo si basano sul progetto di un nuovo scalo da realizzarsi a Grazzanise in cui, come già detto, trasferire il traffico da Capodichino, e sul potenziamento dello scalo di Salerno, a servizio di un bacino di traffico esteso alla Basilicata e alle zone dell'alta Calabria.

Riguardo ai collegamenti viari, l'area è caratterizzata dagli interventi programmati su due assi fondamentali: la strada statale Jonica e l'asse autostradale Salerno-Potenza-Bari. La Macroarea è inoltre interessata dalle due maggiori opere in corso del Mezzogiorno, da lungo tempo programmate e in fase di realizzazione: l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 Jonica." (Piano Nazionale Aeroporti" (Piano Nazionale Aeroporti).

Nel Piano Nazionale Aeroporti è indicato, inoltre, che lo scalo di Salerno Pontecagnano dovrà ricoprire il ruolo di complementarietà del traffico di Napoli per particolari segmenti di traffico, quali il *charter*, il *low cost* ed il cargo, se saranno realizzati gli interventi di adeguamento e allungamento della pista e perseguite azioni di integrazione con lo scalo partenopeo. Fino a quando non sarà allungata la pista, per lo scalo di Salerno, in ragione dei limiti infrastrutturali e della difficoltà a sostenere i costi del servizio commerciale pubblico, è indicata una vocazione relativa al segmento di traffico corrispondente all'aviazione generale (commerciale e privata) e ai servizi elicotteristici di collegamento con le isole.

Il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla GURI n.212 del 12.09.2014 (cosiddetto "Sblocca Italia") e convertito dalla Legge n. 164/2014, ha previsto lo stanziamento di 40 Meuro per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, incluso fra le opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia. In data 2 agosto 2019 è stato pubblicato l'avviso per la procedura aperta per l'«Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento alla sicurezza, e dell'esecuzione dei lavori previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno – Fase 1 del Programma degli interventi», per un importo complessivo di € 25.282.388,80.

Il procedimento di integrazione societaria è iniziato nel 2017 quando GE.S.A.C. S.p.A., Società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, ha avviato la procedura per la creazione di una rete integrata di aeroporti campani. Con D.G.R. n. 428 del 12 luglio 2017, l'Amministrazione regionale della Campania ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra Regione Campania, GE.S.A.C. S.p.A e Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani. Lo sviluppo e l'ammodernamento dell'Aeroporto di Salerno permetterebbe di servire la Provincia di Potenza di uno scalo aeroportuale di interesse nazionale.

Dal 1° novembre 2019 la rete integrata di aeroporti campani può ritenersi implementata per effetto della fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A in GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani, il cui capitale è detenuto in maggioranza da 2i Aeroporti S.p.A., *holding* che detiene partecipazioni in altri aeroporti italiani [36,39% SEA S.p.A. (Aeroporti di Milano), 90,28% SAGAT S.p.A. (Aeroporto di Torino), 4,09% ADB S.p.A. (Aeroporto di Bologna) e 55% Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Aeroporto di Trieste), mentre F2i Aeroporti 2 S.r.l. detiene il 71,25% della SO.GE.A.AL. S.p.A. (Aeroporto di Alghero)].

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DEL TUSP

Non necessaria

Scheda 6.5

Razionalizzazione precedente

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015

(D.G.R. n. 400/2015)

Alla data di emanazione del Piano Operativo 2015 la Regione Basilicata non aveva ancora acquisito la partecipazione.

Scheda 6.6

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. promuove, organizza e coordina l'attività dei Soci in ordine alle decisioni politiche e amministrative relative all'aeroporto di Salerno – Pontecagnano.

La continuità aziendale e il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario sono assicurate da un'attenta politica di contenimento dei costi di gestione, dalle costanti azioni di recupero dei crediti consortili pregressi e dal sostegno dei soci consorziati funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati. Al contempo, il mutamento della partecipazione finanziaria – avvenuto per effetto della predetta fusione – ha già determinato, nonostante la situazione pandemica, un significativo segnale di discontinuità con il passato.

Nel 2020, anno profondamente segnato dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, la società consortile non ha subito ricadute dirette in termini economico-patrimoniali.

In proposito, si fa, altresì, osservare che la partecipata Gesac spa, nell'esercizio 2020, grazie alla solidità patrimoniale acquisita negli anni ed alle azioni poste in essere dal management per contrastare il drastico calo del traffico aereo correlato al dilagare della pandemia, non ha subito alcun effetto sul capitale sociale.

Tuttavia, per il prosieguo, una volta superata la fase emergenziale e con una graduale ripresa del traffico aereo anche per lo scalo salernitano, il Consorzio potrebbe essere in grado di porre in essere la nuova mission e, nel contempo, beneficiare del nuovo assetto delle partecipazioni con un progressivo miglioramento dei futuri risultati di esercizio.

Per effetto della fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A in GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani, la natura della partecipazione della Regione Basilicata risulta mutata (il capitale sociale ora detenuto è pari al 6,78893%) in relazione al differente rapporto societario tra il Consorzio e la partecipata società di gestione. Prima della fusione il rapporto di partecipazione con la società di gestione (Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.) era di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c.,

successivamente al deposito dell'atto di fusione il rapporto di partecipazione risulta essere di minoranza, non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 2359 c.c.

La tempistica degli interventi per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'Aeroporto di Salerno è contenuta nel Master plan che – nel breve e medio periodo – prevede un importante piano d'investimenti per 250 mln di euro, frutto di una sinergica e virtuosa collaborazione fra investitori pubblici (Stato e Regione Campania) e privati (F2i SGR e 2iAeroporti S.pA.).

Come indicato nel "Piano Industriale" lo sviluppo di traffico previsto per la "Rete Aeroportuale Campana" - basato sui risultati registrati negli ultimi anni dall'Aeroporto di Napoli, sulle previsioni di crescita dei principali vettori operanti a Napoli e sulle previsioni di medio e lungo periodo elaborate da AssoAeroporti, IATA e ACI - prevede per i successivi venti anni all'entrata in funzione dello scalo di Salerno Costa d'Amalfi una crescita annuale (CAGR) pari al 3,2% nel periodo 2022-2027 ed al 2,0% nel periodo 2028-2043.

Con la creazione della rete aeroportuale campana si prevede in sostanza un incremento di 9,5 milioni di passeggeri/anno entro il medio - lungo periodo, arrivando a 5,5 milioni a Salerno Costa d'Amalfi e 12,0 milioni a Napoli Capodichino.

Si rappresenta, che recentemente, a luglio 2021, sono iniziati i lavori previsti nella "FAse 1" del Masterplan per l'ampliamento e l'ammodernamento dello scalo Salerno-Pontecagnano "Costa d'Amalfi".

Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021 ha espresso l'opportunità dell'effettuazione di un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale cui consegua, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed una adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individui lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso).

Scheda 6.9

Eventuali risparmi attesi

I risparmi attesi dal Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano società consortile a r.l e dai Soci consortili, tra i quali rientra la Regione Basilicata, sono correlati all’andamento di GE.S.A.C. SPA soggetto gestore unico degli scali Napoli – Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi S.p.A.

Nel mese di novembre 2019 - con la conclusione della procedura di fusione di Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi S.p.A in GE.S.A.C. S.p.A. – la natura della partecipazione della Regione Basilicata risulta mutata in relazione al differente rapporto societario tra il Consorzio e la partecipata società di gestione.

Prima della fusione il rapporto di partecipazione con la società di gestione (Salerno Costa d’Amalfi S.p.A.) era di “controllo” ai sensi dell’art. 2359 c.c., successivamente al deposito dell’atto di fusione il rapporto di partecipazione risulta essere di minoranza, non rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 2359 c.c.

RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 20
TUSP

DICEMBRE 2020
SOCIETA' OSSERVATORIO REGIONALE
BANCHE- IMPRESE
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
SCHEDA 7

Società: Osservatorio Regionale Banche – Imprese società consortile a r.l.**Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- D.G.R. n. 1002 del 4.5.1999.
- D.G.R. n. 1779 del 30.8.2005.
- D.C.R. n. 26 del 27.9.2005.
- Statuto sociale.

La Regione Basilicata aderisce all'Osservatorio interregionale Banche – Imprese nel 1999: sono associati a detto organismo istituti bancari di livello nazionale e locale nonché associazioni imprenditoriali della Puglia, Calabria e Basilicata. La quota associativa iniziale ammontava a lire 1.000.000 con versamento di un contributo ordinario annuo per il suo funzionamento di Lire 10.000.000 (D.G.R. 1002/1999).

Nel 2005 avviene la trasformazione giuridica dello stesso Organismo da Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 27.9.2005.

La Regione Basilicata versa annualmente il contributo sociale per un importo pari a euro 8.000,00.

Quota di partecipazione regionale

La quota della Regione Basilicata in Obi s.r.l. nell'esercizio 2019 era di € 15.193,06 pari al 14,06% del capitale sociale, a sua volta ammontante a complessivi € 108.069,02. La composizione della compagine sociale era, sempre per l'anno 2019, la seguente:

Corvino Antonio	15.193,06
Matarrese Michele	15.193,06
Banca Popolare di Bari	15.193,06
Regione Basilicata	15.193,06
Regione Puglia	15.193,06
Confindustria Puglia	15.193,06
Ance Puglia	15.193,06
Ficei Puglia	1.159,85
Valentino Caffè s.p.a.	557,75
	108.069,02

Nel corso dell'anno 2020 la Regione Puglia ha esercitato il recesso dalla società in attuazione del Piano annuale di revisione delle partecipazioni societaria. A seguito di visura camerale si è constatata la scomparsa anche della partecipazione del socio Valentino Caffè s.p.a.. Pertanto la composizione della società è divenuta la seguente:

Corvino Antonio	17.443,18
Matarrese Michele	17.443,18
Banca Popolare di Bari	17.443,18
Regione Basilicata	17.443,18
Confindustria Puglia	17.443,18
Ance Puglia	17.443,18
Ficei Puglia	3.409,96
	108.069,02

Con la D.G.R. n. 985/2020 (Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp) tutte le partecipazioni della Regione Basilicata in società sono state confermate in quanto rispondenti ai vincoli di cui all'art. 4 comma 1 del Tusp. La sola società consortile OBI, Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza a r.l., è stata posta in razionalizzazione con incarico al Tavolo Tecnico istituito con D.G.R. n. 921/17 della formulazione di una proposta di intervento che, sulla base dello Statuto dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo alla dismissione della partecipazione regionale. Con D.G.R. n. 384/2021, a seguito del parere espresso dal Tavolo Tecnico, si è disposta la dismissione della quota societaria per le seguenti motivazioni: 1) l'attività svolta dalla società non rientra nel novero delle attività di produzioni di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" dell'Amministrazione regionale, come stabilito all'art. 4 del Tusp; 2) il numero dei dipendenti risulta inferiore a quello degli amministratori; 3) il fatturato societario riferito a ogni singola annualità così come quello

medio della società calcolato per separati trienni (2015-2017 e 2016-2018) risulta molto inferiore alle soglie fissate dal Tusp, sia con riferimento all'art. 20 comma 2 lett. d) che all'art. 24 comma 5-bis nonché all'art. 26 comma 12-quinquies del menzionato Testo Unico.

In particolare la citata D.G.R. n. 384/21 ha dettato il percorso amministrativo da seguire per la dismissione della quota regionale come segue:

- In prima battuta attraverso l'emanazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci fissato dallo Statuto societario, per tentare la cessione onerosa della quota regionale;
- in subordine, in caso di esito negativo della procedura di cessione onerosa, l'esercizio del diritto di recesso come sancito dallo stesso Statuto societario.

In attuazione della menzionata delibera di Giunta, con determinazione Dirigenziale n. 11AB.2021/D.00363 del 7.6.2021, è stato approvato e pubblicato (sul BUR n. 58 del 16.6.2021) avviso pubblico con invito a manifestare interesse per la cessione onerosa della totalità della quota posseduta dalla Regione Basilicata nella società Obi.

L'avviso in esame è andato deserto e pertanto, con D.G.R. n. 632/2021, si è dato atto del recesso dalla partecipazione con decorrenza 1.1.2022.

Tipo di partecipazione

DIRETTA

Tipologia di società

MISTA SENZA SCOPO DI LUCRO

Scheda 7.2

Organi

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Collegio Sindacale

Scheda 7.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

Favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale.